



CIRCOLARE N° 7 DEL 1 MARZO 2013

DPR 151/2011

Nuove attività soggette al regime di prevenzione incendi

Con la circolare n. 34 del 10.9.2012 avevamo ricordato che con la conversione in legge del Decreto Liberalizzazioni (d.l. 83/2012) c'è più tempo per gli enti e i privati per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le nuove attività indicate nell'allegato 1 del d.P.R. 151/2011 relativo al Nuovo regolamento di prevenzione incendi.

Il termine, contenuto all'art. 11, comma 4, del d.P.R. 151/2011, è stato infatti prorogato al **7 ottobre 2013** dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 7 del d.l. 83/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012.

Ricordiamo che il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel d.P.R. 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012, termine che, per l'appunto, è stato prorogato di un anno esatto.

Quali sono le nuove attività soggette al regime di prevenzione incendi o le modifiche rilevanti a tale elenco?

Di seguito le nuove attività che potrebbero avere la necessità di acquisire le autorizzazioni antincendio entro e non oltre il 7 ottobre 2013. Nelle pagine successive alcune importanti modifiche all'elenco.

| ATTIVITÀ PREVISTA DAL DPR 151/2011 | COMMENTO |
|---|---|
| Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg , comprensivi degli imballaggi. | Non presente nel precedente elenco |
| Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ | Prima le macchine elettriche non erano soggette; ora i trasformatori in olio con $Q > 1 \text{ m}^3$ sono attività soggetta. |
| Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m² ; | E' stato tolto per le officine il limite dei 9 autoveicoli ma è stata introdotta la assoggettabilità con la superficie della officina |

| ATTIVITÀ PREVISTA DAL DPR 151/2011 | COMMENTO |
|---|---|
| Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ² | Nuova attività |
| Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Inclusi i rifugi alpini, i campeggi, i villaggi turistici |
| Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti. | Inclusi gli asili nido con oltre 30 persone |
| Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² | Inclusi gli ambulatori con oltre 500 m ² |
| Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti | Ridotto da 500 a 300 il limite per essere attività soggette |
| Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² . | E' stato tolto il limite dei 9 autoveicoli ma è stata introdotta la assoggettabilità con la superficie della autorimessa; sono state introdotti i ricoveri di natanti ed aereomobili e materiali rotabili |

| ATTIVITÀ PREVISTA DAL DPR 151/2011 | COMMENTO |
|---|--|
| Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. | Nuova attività che potrebbe ricomprendere molti complessi edilizi per attività artigianali e industriali |
| Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. | Nuova attività |
| Interporti con superficie superiore a 20.000 m ² | Nuova attività |
| Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m | Nuova attività |
| Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h. | Prima il limite era 50 Nm ³ /h |
| Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ : | Prima il limite per i liquefatti era 2 m ³ |
| Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. | Prima era "con oltre 5 addetti" senza indicare specificatamente "alla mansione specifica" |
| Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³ | Prima il limite era 500 litri |
| Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³ | Prima il limite era 200 litri. |

| ATTIVITÀ PREVISTA DAL DPR 151/2011 | COMMENTO |
|---|---|
| <p>Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg</p> | <p>Prima il limite era 200 qli anche per i depositi</p> |
| <p>Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.</p> | <p>Prima non era previsto limite di quantità</p> |
| <p>Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.</p> | <p>E' stato chiarito che le lavorazioni sono a caldo dei metalli togliendo ambiguità per le galvaniche che talune volte venivano assimilate all'ex attività n. 67 del DM 16.2.1982</p> |
| <p>Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).</p> | <p>Sono stati aggiornati i riferimenti alla legislazione attuale</p> |
| <p>Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</p> | <p>Escluse finalmente per legge e non per interpretazioni ministeriali le attività temporanee (es. concerti estivi, manifestazioni teatrali nelle piazze, etc.)</p> |
| <p>Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</p> | <p>Escluse per legge per fiere temporanee</p> |

| ATTIVITÀ PREVISTA DAL DPR 151/2011 | COMMENTO |
|---|--|
| Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg | Novità importantissima: la sola presenza di superficie di deposito se non è associata alla presenza di materiali combustibili non è più attività soggetta a controllo di prevenzione incendi |
| Cementifici con oltre 25 addetti | Prima non vi era limite di persone presenti |
| Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m² | Prima non vi era limite sulla superficie di deposito |
| Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m | Chiarito l'errore del limite che era presente in molti testi del DM 16.2.1982 |
| Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | Tolto il limite di 5 Kg per le pellicole |
| Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg | Messo il limite in massa |

Si invitano le aziende clienti a verificare se all'interno della propria attività non vi siano nuove attività soggette a tali adempimenti e di conseguenza ad intraprendere l'iter di ottenimento delle nuove autorizzazioni.